



Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2019

del 13 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2019 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	71 416 785 057
b. ricavi di	73 893 764 200
c. un'eccedenza di ricavi di	2 476 979 143

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2019 sono approvati.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	11 119 098 500
b. entrate per investimenti di	694 188 900
c. un'eccedenza di uscite di	10 424 909 600

Art. 3 Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

¹ L'amministrazione è autorizzata a effettuare trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

² Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze e Organo direzione informatica della Confederazione) può autorizzare eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

Art. 4 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione, DSC) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

² Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

³ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL) sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia, UFE e Ufficio federale dell'ambiente, UFAM) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la redistribuzione della tassa CO₂ sui combustibili (UFAM).

Art. 5 Conto di finanziamento

¹ Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2019 sono approvate.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	72 333 900 157
b. entrate di	73 555 884 800
c. un'eccedenza di entrate di	1 221 984 643

Art. 6 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 73 261 661 261 franchi.

Art. 7 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	23 190 000
b. sicurezza	176 000 000
c. educazione e ricerca	5 400 000
d. programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)	135 400 000
e. trasporti	60 000 000
f. ambiente e assetto del territorio	22 000 000

² La durata di validità del credito d'impegno per la protezione contro l'inquinamento fonico 2016–2018 chiesto con il decreto federale I del 17 dicembre 2015³ concernente il preventivo per il 2016 è prorogata di quattro anni, fino al 2022. Al contempo è stanziato un credito aggiuntivo di 36 milioni di franchi.

³ È stanziato il seguente credito quadro:

	Franchi
costruzioni dei PF 2019 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	120 000 000

Art. 8 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	19 019 000
b. programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)	14 000 000
c. cultura e tempo libero (Mondiali di ciclismo 2020)	5 000 000

³ FF 2016 1961

Art. 9 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2019
del settore dei PF

¹ Il DEFR è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d, all'articolo 8 lettera b e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 3.

² Il DEFR è inoltre autorizzato a effettuare trasferimenti nel decreto federale Ia del 15 dicembre 2016⁴ concernente il preventivo per il 2017 tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b e il credito quadro di cui al capoverso 2 lettera a, come pure nel decreto federale Ia del 14 dicembre 2017⁵ concernente il preventivo per il 2018 tra il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2 e i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 lettera b.

³ I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

Art. 10 Proroga della durata di validità di crediti d'impegno
senza aumento dei fondi

La durata di validità dei decreti federali qui appresso è prorogata come segue:

- a. decreto federale del 10 dicembre 2009⁶ concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) per il periodo 2009–2014, prorogato l'11 dicembre 2014⁷ e il 14 dicembre 2017⁸, di un ulteriore anno sino al 31 dicembre 2019;
- b. decreto del 16 settembre 2014⁹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di un anno sino al 31 gennaio 2020.

Art. 11 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

- | | |
|-------------------------|------------|
| | Franchi |
| a. educazione e ricerca | 23 916 000 |

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2018

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

4 FF 2017 1033
5 FF 2018 637
6 FF 2009 7989
7 FF 2015 1647
8 FF 2018 637
9 FF 2015 1223